

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1548}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGOSTINACCHIO, RAUTI, VALENSISE, MACERATINI,
MANNA, SOSPIRI, MAZZONE, TRANTINO, TASSI,
FINI, MACALUSO, TRINGALI, CARADONNA, BERSELLI**

Presentata il 6 aprile 1984

Modifica dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente la decorrenza degli effetti della conversione dei contratti associativi in contratti di affitto dei fondi rustici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conversione dei contratti associativi in affitto, prevista dall'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, si realizza a richiesta di una delle parti: richiesta dalla quale derivano effetti diversi a seconda che provenga dal concessionario o dal concedente.

L'esercizio del diritto potestativo del concessionario alla conversione o l'accettazione, da parte del concessionario, della proposta di conversione del concedente produce la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione, soccida con conferimento di pascolo in affitto a coltivatore diretto.

La conversione in definitiva si caratterizza per la sua automaticità qualora venga richiesta dal concessionario, dal momento che il legislatore — ai fini dell'epoca della trasformazione del rapporto associativo — considera in via esclusiva la dichiarazione unilaterale recettizia di quest'ultimo.

L'automaticità, tuttavia, pare condizionata all'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e non ha luogo « qualora il fondo o il podere oggetto del contratto non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità

produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico ».

Dalle disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 31 della legge n. 203 del 1982 si fa discendere — in qualche caso ed in presenza di opposizione del concedente — la subordinazione dell'effetto automatico al procedimento giudiziario.

Tale interpretazione ingenera non pochi dubbi che si risolvono in danno del-

le parti, esasperando una conflittualità che non può non incidere negativamente sulle possibilità di sviluppo del settore agricolo, peraltro duramente colpito dalla politica agricola comune e dalla mancanza all'interno di chiari indirizzi.

Appare, quindi, necessaria la integrazione dell'articolo 26 e per fissare con precisione il termine iniziale della trasformazione del rapporto associativo e per una corretta interpretazione degli articoli 25, 26 e 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La conversione del contratto associativo in contratto di affitto produce effetto dall'annata agraria successiva all'accertamento, qualora ne sia fatta richiesta, della idoneità dell'unità produttiva, come intesa dalla presente legge, da effettuarsi dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo oggetto di conversione ».